



AXA MPS Financial Limited - Gruppo AXA
Offerta al pubblico di

AXA MPS VALORE PERFORMANCE - SVIZZERA 2018

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Si raccomanda la lettura della Parte I (Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative), della Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e dei costi effettivi dell'investimento) e della Parte III (Altre informazioni) del Prospetto d'offerta, che devono essere messe gratuitamente a disposizione dell'investitore-contraente su richiesta del medesimo, per le informazioni di dettaglio.

Il Prospetto d'offerta è volto ad illustrare all'investitore-contraente le principali caratteristiche dell'investimento proposto.

Data di deposito della Copertina in Consob: 18/04/2012.
Data di validità della Copertina in Consob: dal 19/04/2012.

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.



ridefiniamo /
la protezione in banca

Scheda Sintetica

Informazioni Generali

La parte "Informazioni Generali", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-Contratente prima della sottoscrizione, è volta a illustrare le informazioni generali sull'offerta. Per i termini utilizzati nella presente Scheda Sintetica, e non altrimenti definiti, si rinvia al Glossario contenuto nel Prospetto d'offerta.

Informazioni generali sul contratto

Impresa di assicurazione	AXA MPS Financial Limited è un'impresa di assicurazione di diritto Irlandese (l'Impresa di Assicurazione), appartenente al Gruppo AXA.
Contratto	Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked denominato AXA MPS Valore Performance - Svizzera 2018 (il Contratto).
Attività finanziarie sottostanti	<p>Il premio unico iniziale, al netto dei costi, viene interamente investito in quote del fondo interno dell'Impresa di Assicurazione, denominato AXA MPS VP 03 (di seguito il 'Fondo Interno') che investe in varie tipologie di strumenti finanziari, dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie e assicurative previste dal Contratto.</p> <p>Alla data di redazione del presente Prospetto d'offerta, l'Impresa di Assicurazione intende investire il patrimonio del Fondo Interno interamente in quote del fondo riservato di diritto irlandese non armonizzato ai sensi della Direttiva 85/611/CEE - come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE - denominato <i>Rainbow Fund III</i> (di seguito, il 'Fondo Non Armonizzato') (ISIN IE00B7Z7J635) e gestito da Anima Asset Management Ltd. Il Fondo Non Armonizzato è un comparto del Trust di diritto irlandese <i>Rainbow QIF</i>. Il Fondo Non Armonizzato potrà investire nella tipologia di strumenti finanziari in cui investe il Fondo Interno (elencati nella Scheda Sintetica, Informazioni Specifiche, Sezione <i>Politica di Investimento</i>) tra cui strumenti obbligazionari, emessi da soggetti governativi e/o corporate, strumenti derivati (quotati e/o Over The Counter (OTC) inclusi, a titolo non esaustivo, opzioni, asset swap, total return swap e swaption) nonché Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio armonizzati, ai sensi della Direttiva 85/611/CEE - come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, o autorizzati secondo il D.Lgs.58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria) o non armonizzati (gli 'OICR').</p> <p>Si precisa che la gestione attiva del Fondo Non Armonizzato da parte di Anima Asset Management Ltd risulta coerente con gli obiettivi del Fondo Interno di seguito descritti, e viene attuata mediante l'allocazione degli investimenti inclusi nel Fondo Non Armonizzato.</p> <p>In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione ha la facoltà di modificare la composizione e l'allocazione degli strumenti finanziari sottostanti il Fondo Interno nel corso della durata contrattuale coerentemente con il raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione e dell'Obiettivo di Performance del Fondo Interno stesso, come di seguito descritti.</p>
Proposte d'investimento finanziario	<p>Il Contratto prevede il versamento di un premio unico d'importo minimo pari a 2.500,00 Euro. Non è prevista la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi successivi.</p> <p>La proposta d'investimento finanziario di cui al presente Prospetto d'offerta è unica. Per un'illustrazione delle informazioni di dettaglio, si rinvia alle <i>Informazioni Specifiche</i> della presente Scheda Sintetica.</p>
Finalità	<p>Il Contratto intende soddisfare allo stesso tempo le esigenze d'investimento del risparmio e incremento del capitale investito nel Fondo Interno, protetto e gestito su un orizzonte temporale pari alla durata contrattuale, e l'esigenza di copertura assicurativa per il caso di decesso.</p> <p>In particolare, il Fondo Interno persegue, di norma e salvo quanto previsto successivamente circa l'aleatorietà degli stessi:</p>

	<p>1) un obiettivo di protezione (‘Obiettivo di Protezione’), che mira a restituire a scadenza un importo almeno pari al Premio Versato;</p> <p>2) un obiettivo di performance (‘Obiettivo di Performance’), che mira alla corresponsione (a) di <i>Cedole Variabili</i> a specifici anniversari di polizza e (b) di un <i>Importo Variabile</i> a scadenza.</p>
Opzioni contrattuali	Non applicabile.
Durata	<p>Il contratto ha una durata fissa pari a 6 anni, dalla data di decorrenza (27/06/2012, la ‘Data di Decorrenza’) alla data di scadenza (27/06/2018, la ‘Data di Scadenza’).</p> <p>Al momento della sottoscrizione del Contratto, l’Assicurato dovrà avere un’età superiore a 18 anni ed inferiore ad 85 anni.</p>

Le coperture assicurative per rischi demografici

Caso morte	<p>In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai Beneficiari di un importo pari al Controvalore delle Quote attribuite al Contratto stesso, maggiorate di una percentuale pari allo 0,1%.</p> <p>Qualora il capitale così determinato fosse inferiore al Premio Versato, sarà liquidato un ulteriore importo pari alla differenza tra il Premio Versato, al netto della parte di premio riferita a eventuali riscatti parziali, e l’importo caso morte come sopra determinato. Tale importo non potrà essere in ogni caso superiore al 5% del Premio Versato. Pertanto, anche a fronte della suddetta integrazione, la prestazione caso morte potrà comunque risultare inferiore al Premio Versato.</p> <p>Controvalore delle Quote: indica un importo pari al prodotto tra il numero delle quote assegnate al Contratto ed esistenti alla Data di Valorizzazione di riferimento ed il Valore Unitario della Quota rilevato nella medesima data.</p> <p>Per il caso morte, ai fini del calcolo del Valore Unitario della Quota, si farà riferimento alla Data di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui la notifica del decesso dell’Assicurato perviene all’Impresa di Assicurazione.</p> <p>Valore Unitario della Quota: indica, in ciascuna Data di Valorizzazione, il rapporto tra il valore del patrimonio netto del Fondo Interno (NAV) ed il numero di quote del Fondo Interno esistenti alla data stessa.</p> <p>Data di Valorizzazione: salvo il verificarsi di un Evento di Turbativa del Fondo Interno, indica ogni mercoledì, a partire dalla Data di Decorrenza fino alla Data di Scadenza, o nell’ipotesi in cui tale giorno non sia un giorno lavorativo in Italia e/o Irlanda, il giorno lavorativo immediatamente successivo in Italia e/o Irlanda.</p>
Altri eventi assicurati	Non applicabile.
Altre opzioni contrattuali	Non applicabile.

Informazioni aggiuntive

Informazioni sulle modalità di sottoscrizione	<p>La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata presso l’Impresa di Assicurazione o tramite l’intermediario incaricato della distribuzione. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante firma dell’apposito Modulo di Proposta, allegato al Prospetto d’offerta.</p> <p>Il Contratto si ritiene concluso, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24:00 della Data di Decorrenza, e sempre che entro il suddetto termine l’Impresa di Assicurazione non abbia comunicato per iscritto all’Investitore-Contraente il rifiuto della proposta. Le prestazioni assicurative previste dal Contratto decorrono dalla Data di Decorrenza.</p> <p>Per ulteriori informazioni sulle modalità di sottoscrizione, si rinvia alla Parte I, Sezione D, del Prospetto d’offerta.</p>
--	--

Switch e versamenti aggiuntivi

Non applicabile.

Rimborso del capitale a scadenza (caso vita)

Alla Data di Scadenza, sempre che l'Assicurato sia in vita, l'Impresa di Assicurazione liquiderà agli aventi diritto un importo, collegato esclusivamente alla performance del Fondo Interno, pari al Controvalore delle Quote a scadenza.

Nell'ambito dell'**Obiettivo di Protezione**, il Fondo Interno mira a restituire a scadenza un importo, di norma e fatto salvo quanto previsto successivamente circa l'aleatorietà dello stesso, almeno pari al Premio Versato, al netto di eventuali riscatti parziali.

Inoltre, nell'ambito dell'**Obiettivo di Performance** e in relazione all'andamento degli strumenti finanziari sottostanti, il Fondo Interno mira a corrispondere agli aventi diritto i seguenti importi, come determinati alla data di redazione del presente Prospetto d'offerta e salvo quanto previsto successivamente circa l'aleatorietà degli stessi:

- 1) A scadenza, un importo variabile (l'**Importo Variabile**) pari alla somma di:
 - a) un importo pari al 50% della variazione dell'Indice, se positiva, calcolata come la media aritmetica delle variazioni percentuali dell'Indice nelle Date di Rilevazione. Ad ogni Data di Rilevazione, la variazione percentuale dell'Indice sarà calcolata come il rapporto fra il Valore Ufficiale di Chiusura dell'Indice alla Data di Rilevazione di riferimento ed il Valore Ufficiale di Chiusura dell'Indice alla Data di Rilevazione Iniziale, diminuito di un'unità;
 - b) un importo pari al valore di liquidazione degli OICR nei quali il Fondo Interno risulterà direttamente e/o indirettamente investito a scadenza.
- 2) In corso di Contratto, sempre che l'Assicurato sia in vita, una cedola variabile (la **Cedola Variabile**), calcolata come segue:
 - a) Trascorsa la **prima ricorrenza annuale di polizza** (esattamente il 27/06/2013) un importo almeno pari al 7% del Premio Versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali.

L'Impresa di Assicurazione potrà inoltre, a propria discrezione, corrispondere agli aventi diritto un importo aggiuntivo, rispetto a quello indicato al precedente punto 2.a), in caso di performance positiva del Fondo Interno e in particolare quale risultato della gestione dell'allocatione in OICR nei quali il Fondo Interno risulterà direttamente e/o indirettamente investito.

Indice: Swiss Market Index (codice bloomberg SMI Index).

Data di Rilevazione Iniziale: indica il 3 luglio 2012

Date di Rilevazione: indica 8 giugno 2013, 8 giugno 2014, 8 giugno 2015, 8 giugno 2016, 8 giugno 2017 e 8 giugno 2018;

Valore Ufficiale di Chiusura dell'Indice: indica il valore dell'Indice in ciascuna Data di Rilevazione così come calcolato e pubblicato sul sito internet della Società proprietaria dell'Indice stesso.

In caso di liquidazione anticipata del Fondo Interno da parte dell'Impresa di Assicurazione, il Contratto s'intenderà automaticamente sciolto e verrà corrisposto agli Investitori-Contrahenti, per ogni quota attribuita al Contratto, un ammontare pari al Valore Unitario delle Quote alla data di liquidazione anticipata, al netto di eventuali spese amministrative qualora previste. Vi è pertanto la possibilità che, anche in caso di liquidazione anticipata del Fondo Interno, l'ammontare corrisposto agli Investitori-Contrahenti sia inferiore al Premio Versato.

L'Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del Premio Versato a scadenza o di corresponsione di un rendimento minimo, ivi inclusi la Cedola Variabile e l'Importo Variabile. Il raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione e dell'Obiettivo di Performance è soggetto ad aleatorietà e pertanto, vi è la possibilità che l'Investitore-Contrahente ottenga, a scadenza, un ammontare inferiore al Premio Versato per effetto dei rischi finanziari connessi agli strumenti in cui il Fondo

	<p>Interno investe direttamente o indirettamente e/o per effetto del rischio di controparte collegato alla solvibilità degli emittenti gli strumenti finanziari in cui il Fondo Interno investe direttamente o indirettamente. Inoltre, vi è la possibilità che, in corso di Contratto, l'importo della Cedola Variabile subisca una diminuzione o che la stessa Cedola Variabile non venga corrisposta in relazione al rischio di controparte relativo agli strumenti finanziari in cui il Fondo Interno investe direttamente o indirettamente.</p>
<p>Rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. riscatto)</p>	<p>Trascorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso l'Investitore-Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale del Contratto, purché l'Assicurato sia in vita.</p> <p>L'importo che sarà corrisposto all'Investitore-Contraente in caso di riscatto sarà pari al Controvalore delle Quote del Fondo Interno attribuite al Contratto alla data di ricevimento della richiesta di rimborso.</p> <p>In caso di riscatto, ai fini del calcolo del Valore Unitario della Quota, si farà riferimento alla Data di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui la richiesta di riscatto perviene all'Impresa di Assicurazione, corredata di tutta la documentazione prevista all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.</p> <p>L'Investitore-Contraente ha la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto con le stesse modalità del riscatto totale. In questo caso l'ammontare minimo riscattabile è pari a 2.500,00 euro ed il contratto rimane in vigore per la parte non riscattata. In ogni caso il controvalore residuo delle quote del Fondo Interno non potrà essere inferiore a 2.500,00 euro.</p> <p>In caso di riscatto del Contratto, la Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia finanziaria di rendimento minimo e pertanto l'Investitore-Contraente sopporta il rischio di ottenere un ammontare inferiore rispetto al Premio Versato in considerazione dei rischi connessi alla fluttuazione del valore di mercato degli attivi in cui investe, direttamente o indirettamente, il Fondo Interno e, in caso di riscatto nei primi anni di durata del Contratto, in considerazione anche dei costi applicati al momento della sottoscrizione del Contratto.</p> <p>Per informazioni più dettagliate sulle modalità di esercizio del riscatto si rinvia alla Sez. B.2) della Parte I del Prospetto d'offerta.</p>
<p>Revoca della proposta</p>	<p>L'Investitore-Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del Contratto, mediante lettera raccomandata inviata all'Impresa di Assicurazione, al seguente indirizzo:</p> <p>AXA MPS Financial Limited George's Quay Plaza, 1 George's Quay Dublin 2 – Ireland</p> <p>Le somme eventualmente pagate dall'Investitore-Contraente verranno restituite dall'Impresa di assicurazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della revoca.</p>
<p>Diritto di recesso</p>	<p>L'Investitore-Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla Data di Decorrenza del Contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'Impresa di Assicurazione, al seguente indirizzo:</p> <p>AXA MPS Financial Limited George's Quay Plaza, 1 George's Quay Dublin 2 – Ireland</p> <p>L'Impresa di Assicurazione rimborsa all'Investitore-Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso corredata della relativa documentazione indicata all'art. 12 delle condizioni di assicurazione il Controvalore delle Quote del Fondo Interno attribuite al Contratto alla data di ricevimento della richiesta di recesso, incrementato dei carichi impliciti iniziali applicati.</p>

<p>Ulteriore informativa disponibile</p>	<p>Tutte le informazioni relative al Contratto sono disponibili a partire dalla Data di Validità del presente Prospetto d'Offerta sul sito internet dell'Impresa di Assicurazione (www.axa-mps.it) dove possono essere acquisite su supporto duraturo. Sul medesimo sito è inoltre disponibile il Prospetto d'offerta aggiornato, il rendiconto periodico della gestione del Fondo, nonché il Regolamento del Fondo Interno.</p> <p>L'Impresa di Assicurazione comunica tempestivamente all'Investitore-Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo di rischio.</p>
<p>Legge applicabile al contratto</p>	<p>L'Impresa di Assicurazione propone all'Investitore-Contraente, che con la sottoscrizione del Modulo di Proposta accetta, di applicare al Contratto la legge italiana.</p>
<p>Regime linguistico del contratto</p>	<p>In caso di mancata scelta delle parti, il Contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.</p>
<p>Reclami</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta ordinaria, fax o email, a:</p> <p>AXA MPS Financial Limited – Ufficio Reclami George's Quay Plaza, 1 George's Quay Dublin 2 – Ireland Fax +35316439142</p> <p>Numero Verde 800-132341</p> <p>email: reclami@axa-mpsfinancial.ie</p> <p>Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa di Assicurazione invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Investitore-Contraente indicato in polizza.</p> <p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di Assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per questioni attinenti il Contratto a: ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, telefono 06.421331 - per questioni attinenti alla trasparenza informativa a: CONSOB – Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma, o Via Broletto, 7 – 20123 Milano, telefono 06.84771/02.724201; - per ulteriori questioni: alle altre Autorità amministrative competenti. <p>In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.</p> <p>Eventuali reclami potranno inoltre essere indirizzati all'Autorità irlandese competente al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, - Consumer Protection Codes Department, PO Box 9138, College Green - Dublin 2 (Ireland).</p> <p>Si rinvia alla Sez. A), Parte I del Prospetto d'offerta per ulteriori dettagli.</p>

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-Contraente, unitamente alle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Generali: 18/04/2012

Data di validità della parte Informazioni Generali: 19/04/2012

PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE

Scheda Sintetica

Informazioni Specifiche

La parte "Informazioni Specifiche", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-Contrattante prima della sottoscrizione, è volta a illustrare le principali caratteristiche del Fondo Interno.

Per i termini utilizzati nella presente Scheda Sintetica, e non altrimenti definiti, si rinvia al Glossario del Prospetto d'offerta.

Informazioni generali sull'investimento finanziario

Nome

La proposta d'investimento finanziario è denominata **AXA MPS VALORE PERFORMANCE - Svizzera 2018**.

Il Fondo Interno cui sono collegate le prestazioni del Contratto è denominato **AXA MPS VP 03**. Il Fondo Interno è domiciliato in Irlanda.

Gestore

Il gestore del Fondo Interno è l'Impresa di Assicurazione.

Altre informazioni

Codice della proposta d'investimento finanziario e del Fondo interno: PU03

Valuta di denominazione: Euro

Data di istituzione: 27/06/2012

Politica di distribuzione dei proventi del Fondo Interno: a distribuzione dei proventi.

Modalità di versamento del premio: la proposta d'investimento finanziario prevede il versamento di un premio unico, di importo minimo pari a 2.500,00 euro.

Finalità dell'investimento finanziario: la proposta d'investimento finanziario ha come finalità quella d'investimento del risparmio e incremento del capitale investito, ivi inclusa una copertura assicurativa per il caso di decesso, in un orizzonte temporale coincidente con la durata del Contratto, coerentemente con la politica d'investimento del Fondo Interno.

Struttura e rischi dell'investimento finanziario

Tipologia di gestione

Tipologia di gestione: a obiettivo di rendimento/protetta.

Obiettivo della gestione: il Fondo Interno ha come obiettivo generale l'incremento del capitale investito su un orizzonte temporale di 6 anni.

In particolare, il Fondo Interno persegue, di norma e salvo quanto previsto successivamente circa l'aleatorietà degli stessi:

- 1) un obiettivo di protezione (**'Obiettivo di Protezione'**), che mira a restituire a scadenza un importo almeno pari al Premio Versato;
- 2) un obiettivo di performance (**'Obiettivo di Performance'**), che mira alla corresponsione (a) di *Cedole Variabili* a specifici anniversari di polizza e (b) di un *Importo Variabile* a scadenza.

Nell'ambito dell'**Obiettivo di Protezione**, il Fondo Interno mira a restituire a scadenza un importo, di norma e fatto salvo quanto previsto successivamente circa l'aleatorietà dello stesso, almeno pari al Premio Versato, al netto di eventuali riscatti parziali.

Inoltre, nell'ambito dell'**Obiettivo di Performance** e in relazione all'andamento degli strumenti finanziari sottostanti, il Fondo Interno mira a corrispondere agli aventi diritto i seguenti importi, come determinati alla data di redazione del presente Prospetto d'offerta e salvo quanto previsto successivamente circa l'aleatorietà degli stessi:

- 1) A scadenza, un importo variabile (l'**'Importo Variabile'**) pari alla somma di:
 - a) un importo pari al 50% della variazione dell'Indice, se positiva, calcolata come la media aritmetica delle variazioni percentuali dell'Indice nelle Date di Rilevazione. Ad ogni Data di Rilevazione, la variazione percentuale dell'Indice sarà calcolata come il rapporto fra il Valore Ufficiale di Chiusura dell'Indice alla Data di Rilevazione di riferimento ed il Valore Ufficiale di Chiusura dell'Indice alla Data di Rilevazione Iniziale, diminuito di un'unità;
 - b) un importo pari al valore di liquidazione degli OICR nei quali il Fondo Interno risul-

terà direttamente e/o indirettamente investito a scadenza.

2) In corso di Contratto, sempre che l'Assicurato sia in vita, una cedola variabile (la **Cedola Variabile**), calcolata come segue:

a) Trascorsa la **prima ricorrenza annuale di polizza** (esattamente il 27/06/2013) un importo almeno pari al 7% del Premio Versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali.

L'Impresa di Assicurazione potrà inoltre, a propria discrezione, corrispondere agli aventi diritto un importo aggiuntivo, rispetto a quello indicato al precedente punto 2.a), in caso di performance positiva del Fondo Interno e in particolare quale risultato della gestione dell'allocatione in OICR nei quali il Fondo Interno risulterà direttamente e/o indirettamente investito.

L'Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Assicurato ottenga, al momento del rimborso un ammontare inferiore all'investimento finanziario.

Orizzonte temporale d'investimento consigliato
Profilo di rischio

L'orizzonte temporale minimo consigliato per l'investimento coincide con la durata del Contratto, pari a 6 anni.

Grado di rischio: L'investimento nel Fondo Interno comporta un grado di rischio alto.

Il grado di rischio del Fondo interno, connesso alla sua volatilità, esprime la variabilità del rendimento in una scala compresa tra basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto-alto.

Scenari probabilistici dell'investimento finanziario: nella seguente tabella si riportano gli scenari probabilistici dell'investimento finanziario al termine dell'orizzonte temporale d'investimento consigliato, basati sul confronto con i possibili esiti dell'investimento in un'attività finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte. Per ogni scenario sono indicate la probabilità di accadimento (probabilità) e il controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello scenario medesimo (valori centrali).

Scenari probabilistici dell'investimento finanziario	Probabilità	Valori centrali
Il rendimento è negativo	32,07%	48,43%
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	0,00%	0,00%
Il rendimento è positivo e in linea con quello dell'attività finanziaria priva di rischio	60,67%	120,04%
Il rendimento è positivo e superiore a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	7,26%	160,44%

Nota: La tabella degli scenari di rendimento è valutata nell'ipotesi di risultati generati in condizioni non risultanti da una gestione attiva delle componenti sottostanti il Fondo Interno e nell'ipotesi che la cedola variabile prevista alla prima ricorrenza di polizza sia calcolata sul livello minimo previsto.

Avvertenza: i valori indicati nella tabella sopra riportata hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario.

Politica di investimento

Categoria: a obiettivo di rendimento/protetta

Il Fondo Interno potrà investire principalmente nelle seguenti tipologie di strumenti finanziari:

- a) titoli di Stato Italiani o sovranazionali emessi o garantiti da Paesi appartenenti all'area OCSE, istituzioni pubbliche o locali di Paesi appartenenti all'area Euro, organizzazioni internazionali alle quali appartengono uno o più Stati Membri, soggetti registrati in Paesi OCSE con un credit rating all'emissione e durante la durata del presente contratto almeno pari a 'BB' (o equivalente) attribuito da almeno due agenzie principali di rating;
- b) strumenti obbligazionari emessi da soggetti *corporate* denominati in Euro e quotati o scambiati su una qualsiasi Borsa internazionale riconosciuta;
- c) organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), inclusi OICR azionari, obbligazionari e monetari armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, gestiti da società appartenenti al Gruppo AXA e/o al Gruppo Monte dei Paschi di Siena, o da altre società di gestione del risparmio;

- d) organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), inclusi OICR azionari, obbligazionari e monetari non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE gestiti da società appartenenti al Gruppo AXA e/o al Gruppo Monte dei Paschi di Siena, o da altri fund manager e domiciliati in Irlanda, Paesi OCSE, Stati Uniti d'America, Jersey, Guernsey, Isola di Man o, previa approvazione della *Central Bank of Ireland*, in altri Paesi;
- e) strumenti monetari, depositi bancari in conto corrente, certificati di deposito, commercial papers ed altri strumenti del mercato monetario, titoli di Stato con scadenza non superiore ad un anno, operazioni di pronto contro termine;
- f) strumenti derivati quotati e/o over the counter (OTC), inclusi, a titolo non esaustivo, opzioni, asset swap, total return swap e swaption.

Durante la vita del Contratto, il Fondo Interno potrebbe investire l'intero patrimonio netto nelle seguenti attività:

- uno o più strumenti obbligazionari governativi o corporate, di cui ai precedenti punti a) e b);
- uno o più OICR armonizzati o non armonizzati, di cui ai precedenti punti c) e d);
- attività finanziarie riconducibili al Gruppo AXA e/o al Gruppo Monte dei Paschi.

Il Fondo Interno potrà investire in strumenti finanziari con un rating inferiore a 'BB' o privi di rating fino a un massimo del 5% del patrimonio del Fondo Interno, con esclusione degli strumenti finanziari emessi dalla Repubblica Italiana.

L'utilizzo di strumenti derivati è finalizzato, principalmente, al conseguimento dell'Obiettivo di Performance nonché alla riduzione dei rischi finanziari o alla efficace gestione del portafoglio sottostante il Fondo Interno.

Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo Interno sono principalmente denominati in Euro.

Alla data di redazione del presente Prospetto d'offerta, l'Impresa di Assicurazione intende investire il patrimonio del Fondo Interno interamente in quote del Fondo Non Armonizzato denominato *Rainbow Fund III*, comparto del Trust di diritto irlandese *Rainbow QIF*. Il Fondo Non Armonizzato potrà investire nella tipologia di strumenti finanziari in cui investe il Fondo Interno, come elencati sopra. Si precisa che la gestione attiva del Fondo Non Armonizzato da parte di Anima Asset Management Ltd. risulta coerente con gli obiettivi del Fondo Interno, e viene attuata mediante l'allocazione degli investimenti inclusi nel Fondo Non Armonizzato.

Alla data di redazione del presente Prospetto d'Offerta Anima Asset Management Ltd intende investire il patrimonio netto del Fondo Non Armonizzato:

- in titoli di Stato Italiani (BTP) in maniera principale;
- in strumenti derivati *Over The Counter* in maniera residuale;
- in OICR in maniera residuale.

In ogni caso l'Impresa di Assicurazione ha la facoltà di modificare la composizione e l'allocazione del Fondo Interno nel corso della durata contrattuale coerentemente con il raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione e dell'Obiettivo di Performance.

In base all'andamento dei mercati e ai meccanismi di gestione sopra descritti, nonché per ragioni operative, il Fondo Interno potrebbe essere interamente investito in strumenti monetari e/o obbligazionari durante la prima settimana successiva alla sua costituzione e/o in qualsiasi momento durante la durata contrattuale, anche fino a scadenza, non permettendo di beneficiare dei successivi andamenti positivi dei mercati obbligazionari e azionari di riferimento.

Il Fondo Interno può investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita, ma in conformità con la normativa irlandese di riferimento alla quale l'Impresa di Assicurazione è sottoposta ai fini di vigilanza.

Avvertenza: l'Obiettivo di Protezione e l'Obiettivo di Performance non costituiscono garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Garanzie

L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Assicurato ottenga, al momento del rimborso un ammontare inferiore all'investimento finanziario.

Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell'investimento finanziario.

Costi**Tabella dell'investimento finanziario**

La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il Premio Versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal Contratto rappresenta il capitale nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

Tabella dell'investimento finanziario

		MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE	ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO (VALORI SU BASE ANNUA)
VOCI DI COSTO			
A	COSTI DI CARICAMENTO	7,71%	1,28%
B	COMMISSIONI DI GESTIONE ¹	-	0,00%
C	COSTI DELLE GARANZIE E/O IMMUNIZZAZIONE	-	-
D	ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO	-	-
E	ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO	-	-
F	BONUS, PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE	-	-
G	COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE	0,66%	0,11%
H	SPESE DI EMISSIONE	-	-
COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO			
I	PREMIO VERSATO	100,00%	
L=I-(G + H)	CAPITALE NOMINALE	99,34%	
M=L-(A+C+D-F)	CAPITALE INVESTITO	91,63%	

¹ Si evidenzia che sul Fondo Interno gravano indirettamente commissioni di gestione applicate dai gestori degli OICR esterni nei quali il Fondo Interno può investire. Si rimanda alla sezione *Commissioni di gestione degli OICR* seguente per dettagli.

Avvertenza: la tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'Offerta.

Descrizione dei costi**a) Costi direttamente a carico dell'Investitore-Contrainte**

Spese fisse di emissione – Non sono previste spese fisse di emissione.

Costi impliciti di caricamento – Il Contratto prevede un costo di caricamento implicito pari al 7,71% del Premio Versato.

Costi delle coperture assicurative - Il Contratto prevede un costo per la prestazione assicurativa in caso di decesso pari allo 0,66% del Premio Versato.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza - In caso di esercizio del riscatto prima della scadenza del contratto, non sono previsti costi né penalità.

Costi di switch – Non applicabile.

b) Costi addebitati al Fondo Interno

Commissione di gestione del Fondo Interno – Al momento di redazione del presente Prospetto d’Offerta, la commissione di gestione annua a carico del Fondo Interno quale remunerazione per l’Impresa di Assicurazione è pari a 0%. Si evidenzia che sul Fondo Interno gravano indirettamente commissioni di gestione applicate dai gestori degli OICR esterni nei quali il Fondo Interno può investire, come indicato nella seguente sezione *Commissioni di gestione degli OICR*.

Commissioni di gestione degli OICR – Al momento di redazione del presente Prospetto d’Offerta, il Fondo Non Armonizzato prevede:

- a) una *commissione di gestione annua* massima pari allo 0,20% del patrimonio netto del Fondo Non Armonizzato stesso, quale remunerazione del gestore Anima Asset Management Ltd. Tale commissione di gestione è calcolata settimanalmente sul patrimonio netto del Fondo Non Armonizzato e prelevata mensilmente;
- b) una *commissione di incentivo* pari al 10% dell’extra-rendimento del patrimonio netto investito in OICR, rispetto al massimo rendimento fino a quel momento realizzato, quale remunerazione aggiuntiva del gestore Anima Asset Management Ltd. Tale commissione di incentivo è calcolata settimanalmente sul patrimonio netto del Fondo Non Armonizzato investito in OICR e prelevata trimestralmente.

Sulla parte del patrimonio netto del Fondo Interno investito in OICR gravano commissioni di gestione stabilite dai gestori degli OICR, in misura non superiore al 3%.

Alla data di redazione del presente Prospetto d’offerta, gli OICR inclusi direttamente nel Fondo Interno non prevedono il riconoscimento di *rebates* all’Impresa di Assicurazione. In ogni caso, qualora gli OICR inclusi nel Fondo Interno dovessero prevedere il riconoscimento di *rebates*, l’Impresa di Assicurazione li attribuirà al patrimonio del Fondo Interno.

c) Altri costi

Oltre agli oneri di gestione indicati al precedente punto b), sono a carico del Fondo Interno anche i seguenti oneri:

- le spese di pubblicazione del Valore Unitario della Quota;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione e di certificazione;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- le spese di amministrazione e custodia.

Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale.

Dati periodici**Rendimento storico**

Il Fondo Interno è di nuova costituzione e non è quindi possibile, alla data di redazione della presente Scheda Sintetica, rappresentarne graficamente l’andamento storico.

Total Expense Ratio (TER)

Il Fondo Interno è di nuova istituzione e pertanto non è possibile evidenziare l’indicatore sintetico dei costi effettivi (TER) che fornisce la misura su base annua dei costi che mediamente gravano sul patrimonio del Fondo Interno stesso.

Retrocessioni ai distributori

Si riporta di seguito in forma tabellare la quota parte del totale dei costi dell’investimento finanziario retrocessi ai distributori:

Tipologia costo	Misura di costo	Quota parte percepita dai collocatori
Costo di caricamento	7,71%	53,33%

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici.

Informazioni ulteriori

Valorizzazione dell'investimento

Il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno viene determinato settimanalmente, con riferimento a ciascuna Data di Valorizzazione, al netto delle spese e delle commissioni di gestione, salvo il verificarsi di Eventi di Turbativa del Fondo Interno.

Il valore delle quote, così determinato, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet dell'Impresa di Assicurazione all'indirizzo: www.axa-mps.it.

Eventi di Turbativa del Fondo Interno: indica qualunque evento, inclusi a titolo non esaustivo gli eventi di seguito indicati, con riferimento agli strumenti finanziari inclusi nel Fondo Interno, che impedisca, sospenda, alteri o renda altrimenti impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo Interno da parte dell'Impresa di Assicurazione in una o più Date di Valorizzazione di Riferimento:

a) illiquidità degli attivi sottostanti il Fondo Interno

Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa della sopravvenuta "illiquidità" (vedi Parte I, Sezione a), par. 2 del Prospetto d'offerta) di uno o più degli attivi sottostanti, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

b) assenza della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno

Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa dell'indisponibilità del valore di uno o più degli attivi sottostanti dovuta ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

c) ritardo della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno

Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa di un ritardo nella ricezione del valore di uno o più degli attivi sottostanti rispetto al momento del calcolo del Valore Unitario di Quota non dovuto ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione potrà decidere a sua discrezione di determinare il valore del Fondo Interno appena possibile prendendo a riferimento per l'attivo oggetto del ritardo il valore rilevato il primo giorno lavorativo utile precedente la data di sospensione. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti.

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 18/04/2012

Data di validità della parte Informazioni Specifiche: 19/04/2012

Il Fondo Interno AXA MPS VP 03 è offerto dal 19/04/2012 al 15/06/2012.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'Impresa di assicurazione AXA MPS Financial Ltd. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il rappresentante legale
John Burton



Condizioni di assicurazione

AXA MPS Valore Performance - Svizzera 2018

Contratto di assicurazione sulla Vita di tipo Unit Linked

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Le definizioni utilizzate nelle presenti Condizioni di Assicurazione, e non altrimenti definite, sono riportate nella Scheda Sintetica e nel Glossario contenuto nell'Appendice al Prospetto d'offerta. Per ulteriori informazioni sul Contratto, si rimanda al Prospetto d'offerta.

Art. 1 - Caratteristiche del Contratto

AXA MPS Valore Performance - Svizzera 2018 è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked a premio unico (di seguito, il **Contratto**), emesso da AXA MPS Financial Limited, un'impresa di assicurazione di diritto Irlandese (l'**Impresa di Assicurazione**), appartenente al Gruppo AXA.

Le prestazioni previste dal Contratto sono direttamente collegate al valore delle quote del fondo interno dell'Impresa di Assicurazione, di diritto irlandese, denominato **AXA MPS VP 03** (il **Fondo Interno**). Il Fondo Interno, di diritto irlandese, investe in varie tipologie di strumenti finanziari.

Alla data di redazione del presente Contratto, l'Impresa di Assicurazione intende investire il patrimonio del Fondo Interno interamente in quote del fondo riservato di diritto irlandese non armonizzato ai sensi della Direttiva 85/611/CEE - come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE - denominato *Rainbow Fund III* (di seguito, il **Fondo Non Armonizzato**) e gestito da Anima Asset Management Ltd. Il Fondo Non Armonizzato è un comparto del Trust di diritto irlandese *Rainbow QIF*. Il Fondo Non Armonizzato potrà investire nella tipologia di strumenti finanziari in cui investe il Fondo Interno, tra cui strumenti obbligazionari, emessi da soggetti governativi e/o corporate, strumenti derivati (quotati e/o over the counter (OTC), inclusi, a titolo non esaustivo, opzioni, asset swap, total return swap e swaption), nonché organismi di Investimento Collettivo del Risparmio armonizzati, ai sensi della Direttiva 85/611/CEE - come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, o autorizzati secondo il D.Lgs.58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria), o non armonizzati (gli **'OICR'**).

Si precisa che la gestione attiva del Fondo Non Armonizzato da parte di Anima Asset Management Ltd. risulta coerente con gli obiettivi del Fondo Interno, e viene

attuata mediante l'allocazione degli investimenti inclusi nel Fondo Non Armonizzato.

In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione ha la facoltà di modificare la composizione ed allocazione degli strumenti finanziari sottostanti il Fondo Interno nel corso della durata contrattuale coerentemente con il raggiungimento degli obiettivi del Fondo Interno stesso.

Il Contratto intende soddisfare allo stesso tempo le esigenze di investimento del risparmio ed incremento del capitale nel Fondo Interno, su un orizzonte temporale pari alla durata contrattuale, e quella di copertura assicurativa per il caso di decesso. In particolare, il Fondo Interno persegue, di norma e salvo quanto previsto successivamente circa l'aleatorietà degli stessi:

- a) un obiettivo di protezione (**Obiettivo di Protezione**), che mira a restituire a scadenza un importo almeno pari al Premio Versato;
- b) un obiettivo di performance (**Obiettivo di Performance**), che mira alla corresponsione (a) di *Cedole Variabili*, in determinati anniversari di polizza e (b) a scadenza, di un *Importo Variabile*.

Si rinvia al Prospetto d'offerta, Parte I, sezione B.1), nonché al Regolamento del Fondo Interno per le informazioni di dettaglio circa la politica d'investimento e di gestione del Fondo Interno.

Art. 2 - Premio

Le prestazioni previste nel Contratto sono fornite a fronte del pagamento, da parte dell'Investitore- Contraente, di un premio unico (il **Premio Versato**), che deve essere corrisposto in un'unica soluzione alla Data di Decorrenza del Contratto.

L'ammontare minimo del premio è pari a 2.500,00 Euro. Non è prevista la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi successivi.

Il versamento del premio può essere effettuato per mezzo di addebito su c/c bancario, indicato nel Modulo di Proposta, previa autorizzazione del titolare del conto corrente.

Il premio unico, al netto dei costi di caricamento di cui

al successivo Art. 11, viene investito in quote del Fondo Interno. La data di investimento del premio unico nel Fondo Interno coincide con la Data di Decorrenza del Contratto.

Art. 3 - Durata del Contratto

Il Contratto ha una durata prefissata pari a 6 anni, dalla data di decorrenza (27/06/2012) (la '**Data di Decorrenza**') alla data di scadenza (27/06/2018) (la '**Data di Scadenza**').

Al momento della sottoscrizione del Contratto, l'Assicurato dovrà avere un'età superiore a 18 anni ed inferiore ad 85 anni.

Art. 4 - Conclusione del Contratto ed entrata in vigore

La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata presso l'Impresa di Assicurazione o tramite l'intermediario incaricato della distribuzione. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante sottoscrizione dell'apposito Modulo di Proposta, allegato al Prospetto d'offerta.

Il Contratto si ritiene concluso, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24:00 della Data di Decorrenza, e sempre che entro il suddetto termine l'Impresa di Assicurazione non abbia comunicato per iscritto all'Investitore-Contraente il rifiuto della proposta. Le prestazioni assicurative previste dal Contratto decorrono dalla Data di Decorrenza.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III del Prospetto d'offerta, Sezione C, par. 9.

Art. 5 - Diritto di recesso

L'Investitore-Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla Data di Decorrenza del Contratto. La volontà di recedere deve essere comunicata all'Impresa di Assicurazione per mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, alla quale devono essere allegati tutti i documenti indicati al successivo art. 12 ed indirizzata al seguente recapito:

AXA MPS Financial Limited

George's Quay Plaza, 1 George's Quay
Dublin 2 – Ireland

L'Impresa di Assicurazione rimborsa all'Investitore-Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso corredata della relativa documentazione indicata all'art. 12 delle Condizioni di assicurazione il Controvalore delle Quote del Fondo Interno attribuite al Contratto alla data di ricevimento della richiesta di recesso, incrementato dei caricamenti impliciti iniziali applicati.

Art. 6 - Dichiarazioni dell'Investitore-Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni dell'Investitore-Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che l'Impresa di Assicurazione non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del Contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, l'Impresa di Assicurazione ha diritto:

- a) in caso di dolo o colpa grave:
 - di impugnare il Contratto dichiarando all'Investitore-Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze. L'Impresa di assicurazione decade dal diritto di impugnare il Contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di restituire, in caso di decesso dell'Assicurato, solo il Controvalore delle Quote acquisite se l'evento si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione;
- b) ove non sussista dolo o colpa grave:
 - di recedere dal Contratto, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;
 - di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

L'Impresa di Assicurazione decade da tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 7 - Prestazioni alla scadenza del Contratto

Alla Data di Scadenza, sempre che l'Assicurato sia in vita, l'Impresa di Assicurazione liquiderà agli aventi diritto un importo, collegato esclusivamente alla performance del Fondo Interno, pari al Controvalore delle Quote a scadenza.

Nell'ambito dell'**Obiettivo di Protezione**, il Fondo Interno mira a restituire a scadenza un importo, di norma e fatto salvo quanto previsto successivamente circa l'aleatorietà dello stesso, almeno pari al Premio Versato, al netto di eventuali riscatti parziali.

Inoltre, nell'ambito dell'**Obiettivo di Performance** e in relazione all'andamento degli strumenti finanziari sottostanti, il Fondo Interno mira a corrispondere agli aventi diritto i seguenti importi, come determinati alla data di redazione del presente Prospetto d'offerta e salvo quanto previsto successivamente circa l'aleatorietà degli stessi:

- 1) un rendimento a scadenza positivo (**Importo Variabile**) determinato in misura principale, da:
 - a) il 50% della variazione dell'Indice Swiss Market Index (codice bloomberg SMI Index), se positiva, calcolata come la media aritmetica delle variazioni percentuali dell'Indice nelle Date di Rilevazione. Ad ogni Data di Rilevazione, la variazione percentuale dell'Indice sarà calcolata come il rapporto fra il Valore Ufficiale di Chiusura dell'Indice alla Data di Rilevazione di riferimento ed il Valore Ufficiale di Chiusura dell'Indice alla Data di Rilevazione Iniziale, diminuito di un'unità;
 - b) il rendimento degli OICR nei quali il Fondo Interno risulterà direttamente e/o indirettamente investito a scadenza.

- 2) In corso di Contratto, sempre che l'Assicurato sia in vita, una cedola variabile (la **Cedola Variabile**), calcolata come segue:
 - a) Trascorsa la **prima ricorrenza annuale di polizza** (esattamente il 27/06/2013) un importo almeno pari al 7% del Premio Versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali.

L'Impresa di Assicurazione potrà inoltre, a propria discrezione, corrispondere agli aventi diritto un importo aggiuntivo, rispetto a quello indicato al precedente punto 2.a), in caso di performance positiva del Fondo Interno e in particolare quale risultato della gestione dell'allocazione in OICR nei quali il Fondo Interno risulterà direttamente e/o indirettamente investito.

Ai fini del calcolo del Valore Unitario della Quota a scadenza si farà riferimento alla Data di Scadenza

Controvalore delle Quote: indica un importo pari al prodotto tra il numero delle quote assegnate al Contratto ed esistenti alla Data di Valorizzazione di riferimento ed il Valore Unitario della Quota rilevato nella medesima data.

Valore Unitario della Quota: indica, in ciascuna Data di Valorizzazione, il rapporto tra il valore del patrimonio netto del Fondo Interno (NAV) ed il numero di quote del Fondo Interno esistenti alla data stessa.

Data di Valorizzazione: salvo il verificarsi di un Evento di Turbativa del Fondo Interno, indica ogni mercoledì, a partire dalla Data di Decorrenza fino alla Data di Scadenza, o nell'ipotesi in cui tale giorno non sia un giorno lavorativo in Italia e/o Irlanda, il giorno lavorativo immediatamente successivo in Italia e/o Irlanda.

Valore Ufficiale di Chiusura dell'Indice: indica il valore dell'Indice in ciascuna Data di Rilevazione così come calcolato e pubblicato sul sito internet della Società proprietaria dell'Indice stesso.

Indice: Swiss Market Index (codice bloomberg SMI Index).

Data di Rilevazione Iniziale: indica il 3 luglio 2012

Date di Rilevazione: indica 8 giugno 2013, 8 giugno 2014, 8 giugno 2015, 8 giugno 2016, 8 giugno 2017 e 8 giugno 2018;

Eventi di Turbativa del Fondo Interno, indica qualunque evento, inclusi a titolo non esaustivo gli eventi di seguito indicati, con riferimento agli strumenti finanziari inclusi nel Fondo Interno, che impedisca, sospenda, alteri o renda altrimenti impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo Interno da parte dell'Impresa di Assicurazione in una o più Date di Valorizzazione di Riferimento:

a) illiquidità degli attivi sottostanti il Fondo Interno

Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa della sopravvenuta "illiquidità" (vedi Parte I, Sezione a), par. 2 del Prospetto d'offerta) di uno o più degli attivi sottostanti, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

b) assenza della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno

Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa dell'indisponibilità del valore di uno o più degli attivi sottostanti dovuta ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

c) ritardo della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno

Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa di un ritardo nella ricezione del valore di uno o più degli attivi sottostanti rispetto al momento del calcolo del Valore Unitario

rio di Quota non dovuto ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione potrà decidere a sua discrezione di determinare il valore del Fondo Interno appena possibile prendendo a riferimento per l'attivo oggetto del ritardo il valore rilevato il primo Giorno Lavorativo utile precedente la data di sospensione. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti.

L'Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del Premio Versato a scadenza o di corresponsione di un rendimento minimo, ivi inclusi la Cedola Variabile e l'Importo Variabile. Il raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione e dell'Obiettivo di Performance è soggetto ad aleatorietà e pertanto vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente ottenga, a scadenza, un ammontare inferiore al Premio Versato per effetto dei rischi finanziari connessi agli strumenti in cui il Fondo Interno investe direttamente o indirettamente e/o per effetto del rischio di controparte collegato alla solvibilità degli emittenti gli strumenti finanziari in cui il Fondo Interno investe direttamente o indirettamente. Inoltre, vi è la possibilità che, in corso di Contratto, l'importo della Cedola Variabile subisca una diminuzione o che la stessa Cedola Variabile non venga corrisposto in relazione al rischio di controparte relativo agli strumenti finanziari in cui il Fondo Interno investe direttamente o indirettamente.

In caso di liquidazione anticipata del Fondo Interno da parte dell'Impresa di Assicurazione, il Contratto s'intenderà automaticamente sciolto e verrà corrisposto agli Investitori-Contraenti, per ogni quota attribuita al Contratto, un ammontare pari al Valore Unitario delle Quote alla data di liquidazione anticipata, al netto di eventuali spese amministrative qualora previste. Vi è pertanto la possibilità che, anche in caso di liquidazione anticipata del Fondo Interno, l'ammontare corrisposto agli Investitori-Contraenti sia inferiore al Premio Versato.

Art. 8 - Prestazioni in caso di riscatto anticipato del Contratto

Trascorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso, e fino all'ultimo Giorno Lavorativo della settimana precedente la Data di Scadenza, l'Investitore-Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale del Contratto, purché l'Assicurato sia in vita.

L'importo che sarà corrisposto all'Investitore-Contraente in caso di riscatto sarà pari al Controvalore delle Quote del Fondo Interno attribuite al Contratto alla data di riscatto.

In caso di riscatto, ai fini del calcolo del Valore Unitario della Quota, si farà riferimento alla Data di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui la comunicazione di riscatto dell'Assicurato perviene all'Impresa di Assicurazione, corredata di tutta la documentazione prevista al successivo art. 12.

L'Investitore-Contraente ha la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto con le stesse modalità del riscatto totale. In questo caso l'ammontare minimo riscattabile è pari a 2.500,00 euro ed il Contratto rimane in vigore per la parte non riscattata. In ogni caso il controvalore residuo delle quote del Fondo Interno non potrà essere inferiore a 2.500,00 euro.

In caso di riscatto del Contratto, l'Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia finanziaria di rendimento minimo e pertanto l'Investitore-Contraente sopporta il rischio di ottenere un ammontare inferiore rispetto al Premio Versato in considerazione dei rischi connessi alla fluttuazione del valore di mercato degli attivi in cui investe il Fondo Interno e, in caso di riscatto nei primi anni di durata del Contratto, in considerazione anche dei costi applicati al momento della sottoscrizione del Contratto.

In caso di liquidazione anticipata del Fondo Interno da parte dell'Impresa di Assicurazione, il Contratto s'intenderà automaticamente sciolto e verrà corrisposto agli Investitori-Contraenti, per ogni quota attribuita al Contratto, un ammontare pari al Valore Unitario delle Quote alla data di liquidazione anticipata, al netto di eventuali spese amministrative qualora previste. Vi è pertanto la possibilità che, anche in caso di liquidazione anticipata del Fondo Interno, l'ammontare corrisposto agli Investitori-Contraenti sia inferiore al Premio Versato.

Art. 9 - Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai Beneficiari di un importo pari al Controvalore delle Quote attribuite al Contratto stesso, maggiorate di una percentuale pari allo 0,1%.

Per il caso morte, ai fini del calcolo del Valore Unitario della Quota, si farà riferimento alla Data di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui la notifica di decesso dell'Assicurato perviene all'Impresa di Assicurazione.

Qualora il capitale così determinato fosse inferiore al Premio Versato, sarà liquidato un ulteriore importo pari alla differenza tra il Premio Versato, al netto della parte di premio riferita a eventuali riscatti parziali, e l'impor-

to caso morte come sopra determinato. Tale importo non potrà essere in ogni caso superiore al 5% del Premio Versato. Pertanto, anche a fronte della suddetta integrazione, la prestazione caso morta potrà comunque risultare inferiore al Premio Versato.

Il rischio di decesso dell'Assicurato è coperto qualunque sia la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, ad eccezione dei seguenti casi:

- il decesso avvenga entro i primi sette anni dalla Data di Decorrenza del Contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o ad altra patologia ad essa associata;
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza del Contratto.

In caso di erogazione del capitale caso morte per le cause di esclusione sopra elencate, ai fini del calcolo del Valore Unitario della Quota, si farà riferimento alla Data di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui la notifica di decesso dell'Assicurato perviene all'Impresa di Assicurazione.

Art. 10 – Opzioni contrattuali

Non sono previste opzioni in corso di contratto.

Art. 11 – I Costi del Contratto

11.1. Spese di emissione

Il Contratto non prevede spese fisse di emissione.

11.2. Costi di caricamento

Il Contratto prevede un costo di caricamento implicito pari al 7,71% del Premio Versato.

11.3. Costi delle coperture assicurative

Il Contratto prevede un costo per la prestazione assicurativa in caso di decesso pari allo 0,66% del Premio Versato.

11.4. Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)

In caso di esercizio del riscatto prima della scadenza del Contratto, non sono previsti costi né penalità.

Si rinvia al Prospetto d'offerta, Parte I, Sezione C, par. 19 per le informazioni di dettaglio sui costi.

Art. 12 - Documentazione da consegnare all'Impresa di Assicurazione per la liquidazione delle prestazioni – Modalità di pagamento delle prestazioni

Relativamente alla liquidazione delle prestazioni dedotte in Contratto, l'Investitore-Contraente, l'Assicurato e/o il Beneficiario, sono tenuti a inviare preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito:

AXA MPS Financial Limited

George's Quay Plaza, 1 George's Quay
Dublin 2 – Ireland

I documenti di seguito elencati per ciascuna prestazione, al fine di consentire all'Impresa di Assicurazione di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento ed individuare gli aventi diritto.

Per le prestazioni:

- a) in caso di **recesso**, l'Investitore-Contraente deve inviare all'Impresa di Assicurazione:
 - la richiesta di recesso firmata dall'Investitore-Contraente;
 - copia del documento di identità dell'Investitore-Contraente
- b) a **scadenza**, il Beneficiario/i deve inviare all'Impresa di Assicurazione:
 - la richiesta di pagamento per scadenza firmata dal beneficiario/i e dall'Investitore-Contraente se persona diversa dal beneficiario/i
 - certificato di esistenza del beneficiario/i
 - copia del documento di identità del beneficiario/i
 - decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari di minore età, con l'indicazione della persona designata alla riscossione.
- c) in caso di **riscatto totale**, l'Investitore-Contraente deve inviare all'Impresa di Assicurazione:
 - la richiesta di riscatto firmata dall'Investitore-Contraente,
 - copia del documento di identità dell'Investitore-Contraente
- d) in caso di **riscatto parziale**, l'Investitore-Contraente deve inviare all'Impresa di Assicurazione:
 - la richiesta di riscatto firmata dall'Investitore-Contraente,
 - copia del documento di identità dell'Investitore-Contraente
- e) in caso di **decesso dell'Assicurato**, il Beneficiario/i deve inviare all'Impresa di Assicurazione:
 - il certificato di morte dell'Assicurato;
 - la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
 - copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è avvenuto senza lasciare testamento, con l'indicazione (se del caso) degli eredi legittimi;

Condizioni di Assicurazione

- certificato di esistenza in vita dei beneficiari;
- decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari di minore età, con l'indicazione della persona designata alla riscossione.

La Cedola Variabile e l'Importo Variabile, ove maturati, saranno liquidati dall'Impresa di Assicurazione agli aventi diritto automaticamente senza necessità di invio, da parte degli stessi, di alcuna richiesta di rimborso.

L'Impresa di assicurazione esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa all'indirizzo sopra indicato.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. L'art. 2952 del codice civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda. **Qualora l'Investitore-Contraente o gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, l'Impresa di Assicurazione è obbligata a versare tali somme al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie così come disposto dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.**

Salvo diversa indicazione degli aventi diritto, i pagamenti verranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario indicato dagli aventi diritto.

Art. 13 - Beneficiari delle prestazioni in caso di morte dell'Assicurato

L'Investitore-Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art. 1921 codice civile):

- a) dopo che l'Investitore-Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa di Assicurazione, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dagli eredi, dopo la morte dell'Investitore-Contraente;
- c) dopo che, verificatosi il decesso dell'Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di Assicurazione di volersi avvalere del beneficio.

Ove si verifichi una delle ipotesi di cui sopra, il riscatto, pegno o vincolo del Contratto richiedono il consenso scritto del Beneficiario.

La designazione dei Beneficiari, e l'eventuale revoca o modifica degli stessi, debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa di Assicurazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La designazione e l'eventuale revoca o modifica dei Beneficiari possono essere disposte per testamento.

Art. 14 - Cessione del Contratto

L'Investitore-Contraente non può cedere a terzi il Contratto e neppure trasferire, a qualsiasi titolo, il credito derivante dal presente Contratto.

Art. 15 - Pegno e vincolo del Contratto

L'Investitore-Contraente può dare in pegno i crediti derivanti dal Contratto, ovvero vincolare il Contratto a favore di terzi.

L'Impresa di Assicurazione effettua l'annotazione della costituzione del pegno e del vincolo su apposita appendice della polizza, previo invio dell'Investitore-Contraente all'Impresa di Assicurazione della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, firmata dall'Investitore-Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere dall'Impresa di Assicurazione il pagamento dei crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dall'Investitore-Contraente e laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile.

L'Impresa di Assicurazione può opporre al creditore pignoratizio, o al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, le eccezioni derivanti dal Contratto nei confronti dell'Investitore-Contraente.

Art. 16 - Informazioni a disposizione degli Investitori-Contraenti

16.1 Pubblicazione del Valore Unitario della Quota del Fondo Interno

Il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno viene determinato settimanalmente, con riferimento a ciascuna Data di Valorizzazione, al netto delle spese e delle commissioni di gestione, salvo il verificarsi di Eventi di Turbativa del Fondo Interno.

Il Valore Unitario delle Quote, così determinato, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet dell'Impresa di assicurazione all'indirizzo www.axa-mps.it.

16.2 Informativa in corso di Contratto

L'Impresa di Assicurazione è tenuta a comunicare tempestivamente agli Investitori-Contraenti le variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto d'offerta, concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi e il profilo di rischio.

L'Impresa di Assicurazione si impegna a dare comunicazione per iscritto all'Investitore-Contraente qualora in corso di Contratto si sia verificata una riduzione del Controvalore delle Quote complessivamente detenute, tenuto conto di eventuali riscatti, superiore al 30% del

capitale investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

In caso di trasformazione del Contratto che comporti la modifica delle prestazioni maturate, l'Impresa di Assicurazione è tenuta a fornire all'Investitore-Contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere alla trasformazione, le imprese consegnano all'Investitore-Contraente un documento informativo, redatto secondo la normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, che mette a confronto le caratteristiche del contratto offerto con quelle del contratto originario, nonché il Prospetto d'offerta (o il Fascicolo Informativo in caso di prodotti di ramo I) del nuovo contratto, conservando prova dell'avvenuta consegna.

E' inoltre a disposizione dell'Investitore-Contraente il sito internet dell'Impresa di Assicurazione www.axamps.it, sul quale è possibile acquisire su supporto duraturo la versione aggiornata del Prospetto d'offerta, i rendiconti periodici della gestione del Fondo Interno, nonché il Regolamento del Fondo Interno.

16.3 Obblighi di rendicontazione

L'Impresa di Assicurazione è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- cumulo dei Premi Versati dal perfezionamento del Contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e Controvalore delle Quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- dettaglio dei Premi Versati, del numero e del Controvalore delle Quote assegnate nell'anno di riferimento;
- numero e Controvalore delle Quote liquidate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- numero delle quote complessivamente assegnate al Contratto, del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

L'Impresa di assicurazione comunicherà annualmente all'Investitore-Contraente, entro il mese di febbraio, la Parte II del presente Prospetto, contenente l'aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento, dei costi effettivi e del turnover di portafoglio del Fondo Interno cui sono collegate le prestazioni del Contratto.

Art. 17 - Variazioni contrattuali

L'Impresa di Assicurazione comunicherà per iscritto all'Investitore-Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso del Contratto, con riferimento ai seguenti elementi:

- variazioni legislative che comportino delle variazioni alle norme contrattuali;

- variazioni della disciplina fiscale applicabile al Contratto, all'Impresa di Assicurazione o al Fondo Interno che comporti una modifica delle norme contrattuali;
- variazione della misura delle spese di cui all'art. 11;
- variazione della misura delle commissioni di gestione del Fondo Interno di cui all'Art. 34 del Regolamento del Fondo Interno;
- variazioni del Regolamento del Fondo Interno.

Il Contraente che non intenda aderire alle modifiche apportate potrà chiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della variazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la risoluzione del Contratto. In tal caso sarà liquidato dall'Impresa di Assicurazione il Controvalore delle Quote.

Ai fini del calcolo del Valore Unitario della Quota in caso di rimborso, si farà riferimento alla Data di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui la comunicazione di risoluzione del Contratto perviene all'Impresa di Assicurazione. In mancanza di comunicazione, il Contratto resta in vigore ed è vincolante tra le parti alle nuove condizioni.

Art. 18 - Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al Contratto sono a carico dell'Investitore-Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Detrazione fiscale dei premi

Il premio corrisposto, nei limiti della quota del premio afferente la copertura assicurativa avente ad oggetto il rischio di morte e per un importo massimo di 1.291,14 euro, dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall'Investitore-Contraente nella misura del 19%, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge.

Si precisa che non tutto il premio corrisposto è detraibile, ma solo la parte di premio corrispondente alla copertura assicurativa in caso di decesso. Tale somma verrà indicata nella lettera di Attestato Fiscale, inviata in allegato al primo Estratto Conto di polizza.

Se l'assicurato è diverso dall'Investitore-Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'assicurato risulti fiscalmente a carico dell'Investitore-Contraente.

Tassazione delle somme percepite

Le somme dovute dall'Impresa di Assicurazione in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

Le somme liquidate a scadenza o in caso di riscatto sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura stabilita dall'art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011 e successive modificazioni, sulla parte corrispondente alla differenza tra il capitale maturato e l'ammontare

dei premi versati (eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali).

Se i proventi sono corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa, l'Impresa di Assicurazione non applica l'imposta sostitutiva. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o a enti non commerciali, relativi a contratti di assicurazione stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, l'Impresa di assicurazione non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione relativa alla sussistenza di tale requisito.

Art. 19 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui all'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'Impresa di Assicurazione all'Investitore-Contraente o al Beneficiario non sequestrabili possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Art. 20 - Diritto proprio dei beneficiari designati

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell'Impresa di Assicurazione: pertanto le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 21 - Provenienza dei premi versati: divieto di utilizzo di somme derivanti da attività illegali o di evasione fiscale

Il Contraente, mediante sottoscrizione del Modulo di Proposta, dichiara, garantisce e certifica ad AXA MPS FINANCIAL LIMITED, con sede a Dublino (Irlanda), che:

- (i) tutti i premi versati a fronte della presente proposta di assicurazione sono stati o saranno debitamente dichiarati alle competenti Autorità Fiscali aventi competenza nel luogo dove il Contraente ha la propria residenza abituale ai fini fiscali e/o in qualsivoglia altro ambito territoriale qualora ciò si rendesse necessario o appropriato ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili;
- (ii) nessuno dei premi versati deriva, direttamente o indirettamente, da attività o fonti illegali e/o da evasione fiscale.

Art. 22 - Politica di collaborazione con le Autorità Fiscali e Governative: consenso al rilascio di informazioni alle Autorità Fiscali e Governative

Il Contraente, mediante sottoscrizione del Modulo di Proposta, prende atto e riconosce che:

- (i) il Gruppo AXA ed, in particolare, AXA MPS FINANCIAL LIMITED con sede a Dublino (Irlanda), adottano una consolidata politica di collaborazione con le Autorità Fiscali e Governative allo scopo di combattere i fenomeni di riciclaggio di denaro, evasione fiscale o altre attività illegali;
- (ii) nel caso in cui il Contraente non fosse fiscalmente residente nella giurisdizione in cui la polizza assicurativa oggetto della presente proposta verrà emessa, e cioè l'Irlanda (c.d. "Transazione Cross-border"),

il Gruppo AXA potrebbe, ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili, comunicare alle Autorità Fiscali e Governative del Paese di appartenenza del Contraente l'identità dello stesso e alcune informazioni relative alla polizza assicurativa oggetto della presente proposta. Pertanto, il Contraente presta il proprio consenso a che AXA MPS FINANCIAL LIMITED possa, a sua discrezione, effettuare tale comunicazione.

Art. 23 - Violazione delle dichiarazioni e garanzie del Contraente; Clausola risolutiva espressa e penali da riscatto; Blocco dei rimborsi.

Il Contraente, mediante sottoscrizione del Modulo di Proposta, riconosce e accetta che, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie del Contraente che precedono, AXA MPS FINANCIAL LIMITED, nell'ambito dei limiti massimi previsti dalla legge e dalla regolamentazione applicabili, avrà il diritto di:

- (i) risolvere immediatamente il contratto assicurativo;
- (ii) a prescindere dall'effettiva data di risoluzione ai sensi del punto (i) che precede, addebitare il massimo delle penali da riscatto previste dal contratto assicurativo come se tale contratto fosse stato riscattato immediatamente dopo la relativa sottoscrizione;
- (iii) notificare alle rilevanti Autorità Governative tutte le informazioni ritenute necessarie o opportune, a discrezione di AXA MPS FINANCIAL LIMITED, concernenti il Contraente e/o il contratto assicurativo;
- (iv) se ritenuto appropriato a seguito di una consultazione con le Autorità Governative ed i propri consulenti legali, (a) rimborsare al Contraente i premi versati e le eventuali altre somme pagate fino alla data di risoluzione del contratto assicurativo, al netto delle penali da riscatto e degli altri costi sostenuti ai sensi del punto (ii) che precede (cd. "Ammontare Rimborsato"), oppure (b) se richiesto o preteso dalle competenti Autorità Governative, bloccare o versare alle relative Autorità Governative l'Ammontare Rimborsato, in tutto o in parte, oppure intraprendere eventuali altre azioni che le competenti Autorità Governative dovessero richiedere o pretendere.

Art. 24 - Reclami, richieste di informazioni, gestione del Contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta ordinaria, fax o email, a:

AXA MPS Financial Limited – Ufficio Reclami

George's Quay Plaza, 1 George's Quay
Dublin 2 – Ireland
Fax +35316439142

Numero Verde 800-132341

email: reclami@axa-mpsfinancial.ie

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa di Assicurazione, in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03, invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Investitore-Contraente indicato in polizza.

Nel caso in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nei termini massimi previsti dalla normativa vigente, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di Assicurazione:

- **per questioni attinenti al Contratto**, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1;
- **per questioni attinenti alla trasparenza informativa**, alla CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198 Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1;
- **per ulteriori questioni**, alle altre Autorità amministrative competenti;

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Eventuali reclami potranno inoltre essere indirizzati all'Autorità irlandese competente al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, - Consumer Protection Codes Department, PO Box 9138, College Green - Dublin 2 (Ireland).

Eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni riguardanti le caratteristiche del prodotto acquistato e l'andamento del prodotto stesso possono essere richieste al **Numero Verde 800-132341**.

Art. 25 - Foro competente e procedura di mediazione

Per le controversie relative al Contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio dell'Investitore-Contraente o degli aventi diritto previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs 28/2010.

Pertanto ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 28/2010, tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente Contratto, saranno trattate, ai fini del suddetto esperimento, avanti agli Organismi di Conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio territorialmente competenti (iscritti al Registro di cui al medesimo Decreto) conformemente alla procedura di mediazione prevista dalla legge ed alle disposizioni delle Camere di Commercio di riferimento.

Le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente la normativa e gli effetti di cui al D.Lgs 28/2010 e la presente clausola. Si applicheranno, in ogni caso, il Regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità vigenti al momento dell'attivazione della procedura.

Si potrà reperire ogni ulteriore informazione afferente al menzionato tentativo obbligatorio di conciliazione sul sito internet delle Unioncamere, Unione della Camere di Commercio d'Italia.

Art. 26 - Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente regolato al Contratto, valgono le disposizioni della legge italiana, in quanto applicabili. Si precisa che l'Impresa di Assicurazione e il Fondo Interno sono soggetti alla legge irlandese.

